COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 239

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 239

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme sulla produzione avicola. (1485) .

PRESIDENTE 239, 243, 245, 246
ARMANI, *Relatore* 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 241, 244, 245
SERVELLO 242, 246
SPONZIELLO 243
FERIOLI 243
MICELI 243
OGNIBENE 244, 245, 246
FERRARI RICCARDO. 244, 245, 246

La seduta comincia alle 9,50.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scarascia Mugnozza.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Servello, Ferioli e Matarrese sostituiscono, per l'esame del disegno di legge in discussione rispettivamente i deputati Angioy, Bignardi e Sereni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione avicola (1485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla produzione avicola ».

Come i colleghi ricordano, il Governo ha presentato una serie di emendamenti, sui quali il Relatore, onorevole Armani, ha chiesto di esprimere il suo parere.

ARMANI, *Relatore*. La ringrazio onorevole Presidente. Desideravo prendere la parola all'inizio di questa nostra riunione di Commissione proprio per ripetere la mia personale e globale valutazione sul disegno di legge riguardante le norme sulla produzione avicola dopo la precedente relazione, dopo l'intervento del collega onorevole Lusoli, e soprattutto dopo la presentazione del nuovo testo. Si parla, infatti, di testo emendato, ma di fatto in gran parte si tratta di un nuovo testo, che il Governo ha presentato alla nostra considerazione e al nostro esame.

Io devo dare atto che le considerazioni e le osservazioni che abbiamo avuto occasione di esporre nella nostra iniziale relazione, riguardanti il testo del disegno di legge pre-

sentato, sono state recepite dal Governo, che le ha ritenute valide.

Devo, quindi, dare atto al Governo di questa comprensione, di questo senso di adeguamento anche a quello che è il pensiero della Commissione. Devo dire che in sostanza il testo nuovo, il testo emendato presentato dal Governo, può essere ormai preso come base di discussione per trovare una formulazione, la migliore possibile, a questa regolamentazione, adeguandoci alla convenzione n. 129 della Comunità Economica Europea.

Se l'onorevole Presidente mi consente di fare un piccolo scherzoso riferimento, voglio dire che i miei « vigilati speciali », cui accennavo nella relazione iniziale, cioè i pulcini e le uova, hanno finalmente ottenuto, da parte di questo nuovo testo, una libertà provvisoria, o, quanto meno, la revoca delle limitazioni alla loro libertà !

Devo dire innanzitutto che è stata riconosciuta la enormità di quella impostazione riguardante l'autorizzazione all'esercizio di una attività avicola, che a noi sembrava essere limitativa dello spirito e della sostanza del lavoro finora svolto da tanti in questo settore dell'agricoltura. Ora prendo atto con sodisfazione dei contatti che il Governo ha voluto prendere con i rappresentanti delle associazioni interessate. Ciò mi sembra sia servito a porre il nuovo testo del disegno di legge su una base assai più vicina a quella che era la nostra posizione, per regolamentare sempre meglio questo importante e delicato settore. Così ritengo che la soluzione relativa all'immatricolazione delle imprese che producono uova da cova e pulcini in un Registro nazionale rappresenti una formula che certamente sodisferà quasi tutti, poiché in questa maniera si salva il principio della libertà di azione e di attività da parte dei produttori agricoli in un settore molto delicato. Sono altresì sodisfatto che sia stato tolto, nella fase di accertamento sulle capacità di svolgere questa attività da parte delle aziende agricole, il concetto dell'idoneità tecnica degli impianti, dell'idoneità delle attrezzature e dell'organizzazione dell'impresa. Abbiamo accennato in precedenza come tale concetto sarebbe stato limitativo della facoltà da parte dei produttori agricoli di affrontare con spirito veramente adeguato le esigenze del momento, l'organizzazione e l'impostazione dell'attività agricola. Ritengo altresì che, essendo rimaste ferme le posizioni che si riferiscono all'accertamento igienico-sanitario, il Governo, presentando questa nuova soluzione, abbia centrato il problema e soprattutto si sia adeguato a quello che è lo spirito del regolamento 129 della Comunità economica europea, per l'attuazione del quale noi stiamo discutendo questo disegno di legge. Tuttavia prima di affrontare l'esame dei singoli nuovi articoli, vorrei fare qualche considerazione, che a me pare doverosa, considerate le modifiche apportate al testo del provvedimento precedentemente portato al nostro esame. Attraverso le critiche degli onorevoli colleghi e mie personali al provvedimento, sono state eliminate molte incongruenze e taluni appesantimenti, per cui ritengo che lo spirito attuale del disegno di legge corrisponde in buona parte al regolamento 129 della C.E.E. Su di un piano generale bisogna inoltre tener conto che due Ministeri si occupano del problema: il Ministero dell'agricoltura e il Ministero della sanità. Circa il concetto della vigilanza igienico sanitaria c'è stata da parte del Ministero della sanità la pubblicazione di un'ordinanza ministeriale datata 16 luglio 1964, avente per oggetto la vigilanza veterinaria sugli impianti di incubazione delle uova di pollame. Questa ordinanza prescriveva determinati adempimenti da parte di coloro che intendono nel settore avicolo svolgere un'attività commerciale.

In questa ordinanza, come accennavamo in precedenza, si parla di taluni adempimenti, che, a mio modesto avviso, ancor oggi interferiscono e sono in discordia con le norme del Ministero dell'agricoltura. Infatti, mentre nel disegno di legge in esame si parla di una denuncia che deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, una tale ordinanza stabilisce l'obbligo che per poter dimostrare le attitudini degli impianti di incubazione delle uova di pollame per la produzione a scopo di commercio in materia avicola è necessario avere una autorizzazione sanitaria, che deve essere rilasciata dal veterinario provinciale, al quale gli interessati debbono rivolgere una domanda.

Anche presso l'ufficio del veterinario provinciale è stato stabilito, all'articolo 2 di questa ordinanza, che deve essere istituito un registro,nel quale siano trascritti gli estremi dell'autorizzazione, autorizzazione conseguente alla domanda che deve essere presentata al veterinario provinciale, e sul quale debbono essere indicati i risultati dei controlli, che via via il veterinario provinciale deve fare per constatare la perfetta tenuta delle condizioni igieniche e sanitarie degli impianti.

Orbene, a me pare eccessivo, una volta che essi avessero adempiuto come è dovere

da parte degli avicoltori all'obbligo di una iscrizione nel registro nazionale delle imprese avicole produttrici di uova da cova, chiedere loro di tenere un secondo registro per conto del Ministero della sanità, attraverso l'organo periferico, che è l'ufficio del veterinario provinciale.

Ovviamente, come dicevamo in precedenza, è necessario dare ai produttori avicoli quanto più possibile non dico di libertà, ma di facoltà di muoversi, onde nell'esplicazione non si sentano costretti sistematicamente alla osservanza di numerose imposizioni burocratiche, che si rivolgono a danno dello svolgersi normale di questa attività.

Pertanto io ritengo, onorevole sottosegretario, che questa ordinanza del 16 luglio 1964, circa la tenuta di un registro da parte anche del veterinario provinciale, debba essere studiata di concerto tra il Ministero dell'agricoltura e il Ministero della sanità, in modo da non creare doppioni inutili.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Si potrebbe fare carico a noi di tutto.

ARMANI, *Relatore*. Questa ordinanza ministeriale della sanità deve essere, quanto meno, riveduta o revocata, perché in buona parte contrasta con lo spirito e con il senso pratico di questa attività, che non dobbiamo appesantire.

Anche io sono dell'avviso, a proposito di questa prescrizione da parte del Ministero della sanità, che nel momento in cui presenta la domanda per essere iscritto nel registro costituito presso il Ministero dell'agricoltura, l'allevatore, il produttore presenti la domanda in due copie; se occorre eventualmente in tre copie, ma la presenti a un unico ufficio. Compito dell'ufficio ricevente sia quello, poi, di passare una copia della domanda all'ufficio del veterinario provinciale, cosicché a sua volta questi abbia ad avere gli elementi disponibili per poter svolgere quella funzione di controllo sanitario che gli spetta per legge.

A questo proposito, mi pare che la sorveglianza igienico-sanitaria da parte del Ministero della sanità esista, sia operante attraverso la legge veterinaria che già è in funzione da molti anni, per cui questo appesantimento dell'ordinanza del Ministero della sanità, a mio avviso, diventa in un certo modo anacronistico.

C'è un'altra considerazione da fare. La sostanza della preoccupazione che giustamente devono avere il legislatore e il Ministero della sanità è quella di evitare che gli allevamenti destinati alla produzione a scopo di commercio, ossia il materiale avicolo da riproduzione, siano esenti da pullorosi. Capisco, allora, come il Ministero della sanità, anche recentemente, senza fare una ordinanza ministeriale, abbia dato istruzioni ai suoi organi periferici, con una circolare, quella n. 139 del 18 luglio di quest'anno, avente proprio per oggetto la profilassi della pullorosi, circolare nella quale si stabiliscono le norme attraverso le quali gli organi periferici della sanità, cioè i veterinari provinciali, devono prestare la propria opera alla periferia. Riferendosi a quanto disposto dall'articolo 151 del regolamento di polizia veterinaria in vigore, e anche modificando talune disposizioni che erano state date, con una nuova circolare si stabilisce che gli allevatori che intendono produrre a scopo di commercio devono rivolgere domanda all'autorità provinciale, indicando la consistenza numerica dell'allevamento. A tale domanda deve essere allegato un certificato veterinario.

Queste norme, prescindendo dalla ordinanza ministeriale del luglio di quest'anno, già tendono a garantire la vigilanza sulla osservanza di quei presupposti indispensabili per garantire l'immunità da malattie diffuse soprattutto nei pollai di una certa grandezza, che potrebbero avere la possibilità di estendere anche in misura maggiore eventuali infestazioni o infezioni.

Oltre a ciò, vi sono altre considerazioni che possono essere formulate. Sono quelle che si riferiscono alla posizione dei produttori, degli allevatori, i quali, intendono mettere in incubatoio le uova di galline selezionate, in modo da poter avere l'autorizzazione a vendere e commerciare il pulcino ed ottenere del pari tutte le agevolazioni previste, così come avviene per coloro che comperano altrove le uova da mettere in incubatoio.

Insomma, la mia preoccupazione, onorevole Sottosegretario, riguarda la necessità che questo disegno di legge tuteli, prima degli interessi delle grandi imprese commerciali o industriali, che nulla hanno a che fare con gli interessi dei piccoli produttori, l'attività degli autentici produttori agricoli. Oggi, in Italia, esistono grandi imprese per la produzione di uova e per l'allevamento di pulcini che sono collegate con altre grandi aziende industriali straniere. Ciò è un'ottima cosa, in quanto abbiamo bisogno di sviluppare il più possibile la produzione di carne. Tuttavia, se noi in questa sede non avessimo a cuore con responsabile considerazione la tutela primaria degli interessi di tutti i produt-

tori agricoli, noi verremmo meno, come deputati, ad uno dei nostri principali doveri.

In quanto all'impossibilità da parte dei produttori agricoli di far incubare uova prodotte nei loro pollai, mi sembra che possano constatarsi alcune incongruenze. Infatti, se dal pollaio di un allevatore che possiede razze selezionate e controllate, si tolgono alcune uova per metterle in un'altra stanza della stessa azienda e se queste uova non hanno impresso quel marchio, quella stampigliatura. previsto dal regolamento C.E.E., i pulcini che usciranno dall'incubatoio non potranno essere commerciati, in quanto non sono ritenuti pulcini provenienti da un allevamento che ha le caratteristiche volute per poter mettere in commercio i suoi prodotti. Ora questa è una situazione veramente paradossale. Se, per esempio, capita nel mio allevamento un ispettore o un agente del Corpo forestale dello Stato e vede che nel mio pollaio vi sono uova da me selezionate, ma che non hanno la stampigliatura, non solo non potrò più in un secondo tempo mettere in vendita i pulcini selezionati ottenuti, che possono esser posti in commercio come riproduttori, ma, essendo in contravvenzione, dovrò pagare una multa e, se la cosa è grave, posso vedermi sospesa l'immatricolazione, per cui non ho più alcuna possibilità di svolgere la mia attività.

SERVELLO. Non capisco per quale motivo debba essere esclusa in questo passaggio la stampigliatura. Se tutto ha una finalità di carattere statistico è chiaro che in un passaggio da un posto all'altro ci debba essere questa stampigliatura, la quale poi rende possibile fare la statistica. Mi rendo conto della necessità di apportare alcune modifiche all'articolo 1, ma non vedo alcuna difficoltà in quanto alla stampigliatura, se si considera appunto che il fine essenziale di questa disposizione è di arrivare a formulare una statistica.

ARMANI, *Relatore*. La mia preoccupazione non si riferisce alle imprese attrezzate, ma alla possibilità che certe disposizioni possano non essere facilmente osservate da parte di coloro che hanno una potenzialità inferiore alle mille uova. Tuttavia, onorevole Servello, il discorso della potenzialità non superiore alle mille uova riguarda la non opportunità di tenere il registro di azienda, nel quale si debbano indicare sistematicamente le varie partite di uova, che vengono messe in incubazione. Tutti gli altri adempimenti devono essere osservati perché altrimenti la piccola azienda non può mettere in vendita i suoi prodotti con le agevolazioni previste.

Ma a me sembra anacronistico e quanto meno esagerato pretendere che un proprietario privato non possa portare nel suo incubatoio le uova da lui prodotte e che per prenderle da una cassetta e portarle in un'altra si debba applicare la stampigliatura. A me questo pare una incongruenza. L'onorevole Servello ha accennato che si tratta di adempiere ad uno scopo statistico. La statistica si potrà fare egualmente quando descriviamo come si imposta tutta l'attività interna dell'azienda. Sono d'accordo che nel regolamento 129 questo discorso non si fa, ma non potevo non porre in evidenza questo stato di cose, proprio tenendo presenti le piccole aziende, alle quali intendiamo dare maggiore incremento e maggiore sviluppo.

Vorrei aggiungere qualche altra considerazione. Se il Sottosegretario ricorda quanto ebbi a dire nella relazione iniziale, una delle preoccupazioni si riferiva alla possibilità che esulasse dalla legge ogni spirito fiscale e punitivo. Do atto al Governo che il testo della legge di per sè prospetta una impostazione statistica, ma sarà bene, ed è questa una richiesta che formulerò anche con un emendamento, poter determinare, in questo o in quell'articolo, la chiara indicazione che tutte le norme non hanno carattere fiscale. E che se ciò vien detto formalmente nella legge, si darà maggiore tranquillità anche ai nostri produttori.

Ho accennato prima all'ordinanza del Ministero della sanità ed ho accennato anche all'altra circolare del Ministero della sanità sulla pullorosi. Potremmo fare qui un'altra considerazione. Quando una impresa produttrice sia di uova da cova, sia di pulcini ha, per svolgere le sua attività, più aziende dislocate o nella stessa provincia o in altre provincie, nel caso in cui, attraverso una ispezione, con un controllo da parte delle autorità sanitarie, si venisse a determinare che una di queste aziende è colpita da pullorosi, constatandosi così che in una di queste aziende non si osservano le norme determinate dalla legge, che cosa stabilisce al riguardo attualmente il disegno di legge al nostro esame? Che viene sospesa la immatricolazione all'impresa, cioè all'impresa nel suo insieme, senza tener conto se parte o qualche azienda avicola della stessa impresa sia in regola o meno. È questo un grosso errore, che deve essere corretto. Sospendiamo l'attività di quell'azienda particolare, e poi non togliamo la immatricolazione, che riguarda non l'azienda, ma l'impresa, che in questo modo pri-

veremmo della possibilità di svolgere una qualsiasi attività.

Un'altro problema: l'immatricolazione avviene automaticamente nel momento della presentazione della domanda, o avviene dopo che il parere del Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, sia stato espresso? È questa – a ben notare – una questione importante. Se l'iscrizione è automatica per il fatto stesso che sia stata presentata la domanda, l'attività può essere iniziata o continuata direttamente, Ma se prima di avere l'immatricolazione si deve attendere il parere del Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di concerto con il veterinario provinciale, potremmo trovarci di fronte alla impossibilità da parte degli allevatori di svolgere la propria attività in un settore che ha un ciclo produttivo molto limitato, ventun giorni, con grave loro danno. Quindi chiedo che anche a questo proposito ci sia una formula pratica per risolvere questo problema. Poniamo, ad esempio, un termine, nel periodo iniziale dell'applicazione della legge.

Alcune riflessioni in riferimento all'articolo 3.

SPONZIELLO. Per favorire noi stessi nella discussione, non sarebbe preferibile sentire i suggerimenti del Relatore articolo per articolo? Altrimenti essi finiranno con lo sfuggirci. Parlo da un punto di vista pratico.

PRESIDENTE. Il Relatore certamente preannunzierà la presentazione di alcuni emendamenti. Ella ha ragione, ma questa è una procedura che si riallaccia alle vicende della precendente seduta, alla quale non ha partecipato il Relatore. Essendosi inserito il Governo con emendamenti che hanno modificato molte cose, è apparso opportuno che il Relatore potesse fare un quadro generale.

FERIOLI. Evidentemente ci troviamo di fronte a un disegno di legge completamente o parzialmente modificato, e il Relatore non ha fatto altro che riaprire una discussione generale su tutto. Quindi, evidentemente, siamo ancora in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. No, onorevole Ferioli, la discussione generale è già chiusa. Poiché il Governo ha annunciato una serie organica di emendamenti, il Relatore esprime ora il suo parere sul complesso di questi emendamenti.

Queste piccole disgressioni in Commissione avvengono quando sono utili per l'economia generale dei lavori.

SPONZIELLO. Non è che siamo contrari alle osservazioni che ha fatto il Relatore. Anzi, è opportuno che il Relatore affronti di nuovo il problema. Faccio notare, però, che la discussione generale è stata chiusa senza che il Relatore potesse fare un quadro della nuova situazione che si è venuta a creare. Questo quadro generale, che investe tutto il disegno di legge, viene fatto in questo momento; successivamente passerà a illustrare articolo per articolo. Però, mi permettevo di interpretare questa procedura particolare come se fosse stata riaperta la discussione generale.

MICELI. Credo che noi abbiamo degli esempi che ci istradano su questa via non nuova. Quando per un determinato disegno di legge o per una proposta di legge il Relatore presenta non l'emendamento ad un articolo, ma un corpo di emendamenti che si sostituiscono a tutti gli articoli, non dico che cambia la struttura della legge, ma tale nuova impostazione induce a riflessione; pertanto la discussione generale andrebbe riaperta. Non possiamo nasconderci sotto un dito dicendo che la discussione avverrà articolo per articolo. Posso approvare un emendamento a un articolo, ma non so se anche gli altri articoli potranno essere cambiati. Quindi io riterrei necessario che sia riaperta la discussione generale.

FERIOLI. Sono del parere che l'onorevole Relatore continui nell'illustrazione degli emendamenti che intende presentare, in modo che si possa andare avanti avendo a disposizione il complesso di tutti gli emendamenti, prima di iniziare la discussione su singoli articoli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non posso consentire deroghe al regolamento.

Mi sembra che, in questa sede, il Relatore abbia il diritto di replicare alle proposte formulate dall'onorevole Sottosegretario e di preanunziare il complesso delle modifiche che intende proporre alla proposta di legge. Queste modifiche saranno poi esaminate articolo per articolo e tutti avranno il diritto di esprimere il proprio parere.

ARMANI, *Relatore*. Desiderei ringraziare gli onorevoli colleghi che sono intervenuti per precisare le loro posizioni, ma proprio per captarne lo spirito delle osservazioni non ho avuto la possibilità di dire il mio parere sul precedente testo del disegno di legge. Ci è stato presentato un nuovo testo del disegno di legge, anche in relazione alle considerazioni ed osservazioni che sono state avanzate dagli onorevoli colleghi nelle precedenti discussioni. Ora, in base a questo nuovo testo, ho sentito il bisogno di precisare il pensiero del Relatore circa l'accoglimento di alcune istanze. Ho insistito a lungo sull'articolo 1 del nuovo testo

del disegno di legge perché mi sembrava doveroso fare un panorama generale della situazione, in quanto, avendo studiato a fondo i problemi al nostro esame, ho ritenuto di svolgere il mio pensiero in aderenza a quella che è la realtà concreta che si vive nelle nostre campagne.

Alcune osservazioni saranno tradotte in emendamenti; altre, che non potranno formare oggetto di specifici emendamenti, devono essere tenute presenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste, eventualmente di concerto col Ministero della sanità, per emanare quelle ordinanze che servano a completare lo spirito della legge, rendendola più aderente alla realtà che giorno per giorno si vive nelle nostre campagne.

Ora vorrei avanzare altre considerazioni. È stato accettato il concetto della non frazionabilità della bolletta di accompagnamento. Questa mi pare una soluzione saggia, in quanto la bolletta deve arrivare a destinazione al seguito delle partite di uova e di pulcini che possono essere commerciate, in modo da evitare la possibilità che sorgano abusi. Inoltre, col nuovo testo del disegno di legge, si stabilisce, in concreta aderenza con lo spirito del regolamento 129 della Comunità economica europea, che le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, entro il 10 di ogni mese, i dati statistici sull'attività svolta nel mese precedente. Nel vecchio testo del disegno di legge si fissava il termine per la comunicazione dei dati statistici al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. A me pare che l'onere della scadenza fissa ad ogni mese sia troppo pesante. Ritengo che l'Ispettorato dell'agricoltura può compilare una propria statistica, senza dover attendere i risultati delle somme fatte in campo nazionale.

Ora, per evitare che questo avvenga, cioè che si imponga questo onere della notificazione dei dati sulla produzione al produttore ogni mese, a me sembra che si debba modificare questa norma. Non carichiamo i nostri allevatori di adempimenti particolarmente eccessivi!

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La volta precedente comunicai che questa novità è determinata da una richiesta avanzata dall'Unione nazionale avicoltori.

ARMANI, *Relatore*. Capisco, ma se il problema può interessare l'Unione italiana avicoltori, non può interessare la grande massa di aziende avicole.

OGNIBENE. Questo serve non solo alla statistica, ma per seguire il grosso mercato. Però questa funzione bisognerebbe che venisse svolta dall'Ispettorato provinciale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vuol dire che disporremo per una duplice comunicazione contemporanea.

ARMANI, *Relatore*. Si stabilisce poi la tenuta del registro nazionale. Orbene, noi ribadiamo che i produttori debbono avere a che fare con un unico ministero. Il Ministero della sanità prenda per sè la copia del registro dagli organi periferici del Ministero dell'agricoltura.

Per quanto riguarda la tenuta dell'albo avicolo nazionale, ho preso atto con sodisfazione che sono stati tolti taluni appesantimenti a quello che era il testo iniziale, cioè le norme sul marchio, il concerto con il Ministero della sanità, ecc. Mi sembra che la formulazione attuale della tenuta volontaria di questo albo avicolo nazionale possa essere un elemento di giudizio positivo.

Sull'articolo 7 potremmo discorrere parecchio circa entità delle ammende fissate, se siano giuste, basse o eccessivamente alte. Io non esprimo opinioni. Questa formulazione comunque corrisponde esattamente agli interessi del settore. Certo è che una determinata punizione, per coloro che non adempiono alle norme fissate, deve esservi.

Altro discorso è quello che riguarda la tassa fissa annuale di immatricolazione: mentre si stabilisce che essa sia di cinquemila lire per ciascuna azienda produttrice di uova da cova, si dice che per i pulcini, per ogni mille uova o frazione di mille uova, si debbano corrispondere trecento lire, rapportando questo numero alla capacità delle incubatrici al netto della sezione di schiusa. E qui vorrei conoscere se il rapporto circa la capacità delle incubatrici si riferisce a quello che per ogni incubazione viene effettuato, o all'intera produzione, che con quella capacità di incubazione si riesce a realizzare nell'anno. Dovrebbe essere normale concludere che ci si riferisce alla capacità obiettiva dell'incubatoio. Ma se il rapporto tassa-pulcini venisse invece moltiplicato per il numero di volte che l'incubatoio viene usato nell'anno, allora le trecento lire diventano, complessivamente considerate, una cifra rilevante.

FERRARI RICCARDO. Vorrei anche avere una delucidazione dal Governo, per sapere se ha calcolato a quanto ammonterà il rica-

vato di questa tassa di trecento lire ogni mille uova. Non si può mettere una tassa così a casaccio!

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Faremo calcoli precisi e daremo questa informazione.

FERRARI RICCARDO. È una tassa che viene pagata dagli avicoltori e bisogna vedere in che misura viene a gravare.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sull'articolo 8 si fanno, in questo momento, due ordini di considerazioni: una fatta dal Relatore e una da lei. Nel momento in cui discuteremo dell'articolo 8, se ci saranno emendamenti, darò le informazioni che saranno richieste e faremo i calcoli.

OGNIBENE. Vorrei che nella risposta si facesse un confronto tra il gettito di questa nuova tassa e quello che si presume sarà il costo che per questa immatricolazione verrà a sobbarcarsi il Ministero dell'agricoltura.

ARMANI, *Relatore.* Onorevole Presidente, sto per finire. Ho accennato, all'inizio di questa mia seconda replica, alla vigilanza circa l'applicazione di questa legge oggi al nostro esame. Mentre capisco la necessità, l'opportunità che questa vigilanza venga espletata dal Ministero dell'agricoltura e foreste attraverso i funzionari che all'uopo saranno delegati dai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, mentre comprendo logicamente che questa vigilanza venga effettuata dai veterinari provinciali e comunali, mi si consenta modestamente di dire che non capisco quale competenza igienico-sanitaria possa avere un agente del Corpo forestale dello Stato, a cui peraltro va tutta la mia stima in rapporto a tutte le altre attività che svolge, quale competenza specifica può avere in questo settore per poter dichiarare che un'azienda, un allevamento non corrisponde alle norme igienico-sanitarie stabilite dalla legge, e pertanto per disporre persino la chiusura dell'allevamento?

Mi renda testimonianza, onorevole Presidente, che è anche un illustre avvocato! Non è possibile che noi si rimetta all'arbitrio di una persona, pure onesta, pure saggia, meritevole di lode e di considerazione in altri settori, un compito così delicato. Valga un esempio: se uno di codesti controllori che vivono nelle nostre montagne, ha in odio un allevatore del luogo, ha per tale solo fatto la possibilità di fargli chiudere l'allevamento. Domando allora: c'è possibilità di appello? Nella legge stessa non c'è la possibilità, da parte degli avicoltori, di difendersi, quando viene formulato contro di loro un rilievo o gli si contesta il fatto di non aver adempiuto alle norme, alle disposizioni che sono fissate nella legge. Lei, onorevole Sottosegretario, mi dirà che ci sono anche adempimenti di carattere burocratico da predisporre.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Questa diversità di organi si riferisce a diversità di competenze. Per vedere se una azienda ha la immatricolazione, basta una guardia forestale, mentre è evidente che per accertamenti di carattere igienico-sanitario ci vuole una persona competente. Noi possiamo, lasciando così la norma, stabilire, a mezzo di una circolare, le competenze dell'uno e dell'altro.

ARMANI, *Relatore.* Un'altra considerazione sempre su questa sorveglianza. Quando diciamo sorveglianza, capisco che questa riguarda, anche la competenza del veterinario. Il veterinario locale raccorda in modo prevalente la sua attività con le grosse aziende, che gli dànno un reddito sicuro. Localmente, se dessimo la possibilità del controllo al veterinario comunale, potremmo, per ipotesi, trovarci persino di fronte anche ad una sua volontà diretta a punire le piccole aziende produttrici di uova e allevamenti di pulcini. Io porrei molta cautela, in conclusione, nel sancire il controllo da parte dei veterinari comunali.

Ultima osservazione. Chiedo se non sia opportuno che il termine stabilito per ottemperare a quanto previsto da questa legge non debba essere modificato: è stato fissato in 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Ho terminato questo rapido e non completo esame del nuovo testo della legge. Dico, in conclusione, salvo la riserva di presentare gli emendamenti sui vari articoli, che sul testo attuale si può discutere e si può trovare un comune accordo. Ci sono norme ancora da precisare, ma devo dare atto ancora una volta al Governo di aver saputo valutare nella sua esatta portata osservazioni della Commissione, adeguando il testo precedente a quella che è l'attuazione concreta, la realtà vivente e quotidiana della vita dei campi. Questo fa onore al Governo e alla nostra Commissione, che su questo argomento si appassiona, ritenendo in sostanza il presente uno degli argomenti più importanti della nostra economia agricola e zootecnica in particolare.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dovrebbero pervenirci in tempo utile. Onorevole Relatore, vuol dire alla Commissione quando pensa di poterli presentare?

ARMANI, *Relatore*. Forse potrei presentarli anche domani; tuttavia se lei, onorevole Presidente, fissa un termine, li presenterò durante la settimana.

OGNIBENE. Nel considerare la situazione che si è creata, a mio avviso, sarebbe opportuno nominare un Comitato ristretto, il quale, esaminando il testo del Governo, gli emendamenti del Relatore e dei vari gruppi, potrebbe agevolare il successivo lavoro della Commissione. Questa mia proposta tende ad accelerare i lavori della Commissione.

SERVELLO. In questo momento non sono né favorevole, né contrario alla proposta di nominare un Comitato ristretto. Ritengo che, giunti a questo punto, non siamo in grado di decidere sull'argomento, sia perché non siamo a conoscenza del testo eventualmente emendato dall'onorevole Relatore e dal Governo, sia perché probabilmente alcuni commissari presenteranno altri emendamenti.

Il Relatore ha espresso alcuni pareri di carattere generale su determinati aspetti del disegno di legge al nostro esame; su altri punti ha planato molto sportivamente. Ora non credo che un Comitato ristretto possa legittimamente e soprattutto positivamente decidere, se prima la Commissione non si sarà espressa sia sugli emendamenti e sulle considerazioni avanzati o annunciati dal Relatore, sia su quei punti che il Relatore ha sorvolato evidentemente perché non aveva nulla da dire. Può darsi, infatti, che una parte della Commissione abbia ancora da dire qualche cosa in merito. Dopo essere entrati nel vivo del dibattito e dopo aver determinato un indirizzo di maggioranza o di minoranza su questo argomento, allora potrà ritenersi utile che un Comitato ristretto coordini le varie posizioni. Innanzitutto occorre stabilire che non vi siano posizioni differenziate tra quanto ha detto l'onorevole Armani e quanto ha proposto il Governo; in seguito la Commissione potrà decidere sulla nomina di un Comitato ristretto.

FERRARI RICCARDO. Mi dichiaro contrario alla nomina di un Comitato ristretto, anche perché mi sembra che in questi ultimi tempi la nostra Commissione ha deferito all'esame di Comitati ristretti altri provvedimenti. È opportuno che per il momento venga approfondita la materia; poi si vedrà se è il caso di deferirla al Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi che intendono presentare emendamenti al disegno di legge di farli pervenire alla Presidenza entro mercoledì sera. Venerdì si potrebbe proseguire nell'esame di questo disegno di legge.

Ricordo agli onorevoli colleghi che noi siamo riuniti in sede legislativa. Pertanto, in sede di discussione dell'articolo 1, che è l'articolo fondamentale della legge, è possibile ampliare il discorso e riprendere un dibattito ampio sulla struttura del provvedimento.

Riprenderemo la discussione del disegno di legge nella prossima seduta, con l'impegno da parte degli onorevoli colleghi di presentare tempestivamente gli emendamenti annunziati.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI